



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

Disposizioni applicative per il riparto delle risorse del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO l'articolo 18, comma 3-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale “*Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell'amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante “*Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio*”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, l'articolo 182, comma 1, che ha istituito un fondo con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

tour operator, prevedendo che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo fossero stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, l'articolo 77 che ha modificato l'articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, incrementando la dotazione del fondo a 265 milioni di euro ed estendendolo al sostegno altresì di guide e accompagnatori turistici;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 5, comma 2 che ha incrementato la dotazione del fondo di cui al articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 di 400 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante “*Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” e, in particolare, l'articolo 12, comma 2 che ha ulteriormente incrementato il fondo di cui all'art. 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, di 10 milioni di euro per l'anno 2020 estendendolo, altresì, al sostegno delle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Testo rilevante ai fini del SEE);

VISTA la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, e successive modificazioni (cd. “*Temporary Framework*”);

RITENUTO di procedere, in attuazione del citato articolo 182, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, alla ripartizione di una quota del fondo da destinare alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti attività di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto della quota del fondo di cui all'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

1. Una quota parte, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, del fondo istituito dall'articolo 182, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è destinata al ristoro delle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00.

Articolo 2 (Beneficiari)

1. Sono beneficiari delle risorse di cui al presente decreto le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, in via esclusiva o prevalente, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00 anche mediante autobus scoperti.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede legale in Italia;
- b) partita IVA di data anteriore al 23 febbraio 2020 associata al codice ATECO 49.31.00, quale attività esercitata in via esclusiva o prevalente anche mediante autobus scoperti;
- c) autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e delle relative leggi regionali di attuazione;
- d) essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
- e) non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019, salvo che si tratti microimprese o piccole imprese, ai sensi dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Articolo 3 (Determinazione del contributo)

1. Le risorse sono ripartite tra i beneficiari in proporzione ai minori introiti derivanti dall'esercizio, mediante autobus scoperti, delle attività riferite al codice ATECO 49.31.00 nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 30 novembre 2019 e comunque nel limite della quota di cui all'articolo 1 del presente decreto. Il contributo, da erogarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021, non può comunque superare la differenza tra gli introiti del 2019 e quelli del 2020 nel periodo considerato.

2. I contributi sono riconosciuti nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» ovvero di quanto previsto dalla Sezione 3.1 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863, e successive modificazioni.

3. L'erogazione dei contributi riconosciuti nel rispetto della Sezione 3.1. del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del



Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo

COVID-19” è subordinata alla previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Articolo 4

(Presentazione delle domande)

1. Entro cinque giorni dalla data di registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo, la Direzione generale Turismo pubblica un avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle domande di contributo, per le verifiche documentali e per l’assegnazione dei contributi.

2. I soggetti interessati presentano domanda di contributo, in modalità telematica, entro dieci giorni successivi alla pubblicazione dell’avviso, secondo le indicazioni contenute nell’avviso medesimo. In fase di presentazione della domanda, i richiedenti autocertificano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente decreto, nonché l’importo dei minori introiti derivanti dall’esercizio, mediante autobus scoperti, delle attività riferite al codice ATECO 49.31.00 nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 novembre 2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 30 novembre 2019.

Articolo 5

(Revoca del contributo e controlli)

1. Nel caso in cui la documentazione che attesta il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 contenga elementi non veritieri, è disposta, con provvedimento del Direttore generale Turismo, la revoca del contributo assegnato, con recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli eventuali interessi e fatte salve le sanzioni di legge. A tal fine, l’Amministrazione può procedere a ulteriori verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità delle domande di contributo, anche accedendo alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario.

Articolo 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui all’articolo 1 del presente decreto sono allocate sui pertinenti capitoli di bilancio, ovvero su un capitolo di nuova istituzione del Centro di responsabilità 16 – Direzione generale Turismo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo annualità 2020.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 4 dicembre 2020

IL MINISTRO